

COMUNE DI LAURINO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA
DEGLI ACQUEDOTTI

Allegato alla delibera consiliare n° 6 del 30.01.1996.

Affisso all'Albo Pretorio dal -2 FEB. 1996 al _____
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
Entrato in vigore dal _____

IL SINDACO
Dot. Gaetano Pacente



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Girolamo Martino

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo di personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale, per la parte tecnica e l'Ufficio Tributi, per la parte contabile-amministrativa, assumono la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

ART. 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

ART. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

La rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, nonché le derivazioni fino al contatore ancorché posate su aree private dell'utente, viene costruita direttamente dal Comune tramite proprio personale ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Ultimati i lavori il responsabile del servizio provvederà al collaudo e presa in carico degli impianti.

Nessuna derivazione potrà essere realizzata sulla parte delle tubazioni che provengono dalle opere di presa, ovvero dal serbatoio di accumulo, e che portano fino al collettore di distribuzione.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune, seppure costruite a spese degli utenti o con il contributo a fondo perduto. Resta all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Per la manutenzione degli impianti base (tubazione dalla

presa fino a contatore) è dovuta una quota fissa trimestrale prevista dalla allegata tabella "C".

ART. 5

Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a)-forniture ad uso pubblico;
- b)-forniture ad uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalla condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

ART. 6

Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà provvedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 7

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- a)-utenze domestiche;
- b)-utenze per altri scopi (diverse).

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 8

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese

di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione dell'acqua, conseguente all'interruzione.

ART. 9

Variazioni al regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti di concessioni d'acqua.

ART. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a)-per mezzo delle fontane pubbliche;
- b)-mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a)-le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b)-le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c)-gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d)-impianti per pubblici lavatoi;
- e)-gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f)-le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 12

Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri cento.

E' vietato:

- a)-prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b)-fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ART. 13

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a)-bocche antincendio;
- b)-bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

ART. 14

Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

ART. 15

Servizi pubblici o a carattere sociale non gestiti dal Comune

Sono considerate "forniture di uso pubblico" quelle relative ad utenze in edifici pubblici adibiti alla gestione di:

- a)-servizi di pubblico interesse da parte di altre pubbliche amministrazioni, con esclusione degli alloggi per il personale addetto;
- b)-servizi di pubblico interesse di carattere sociale.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO

AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

ART. 16

Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

ART. 17

Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione comunale può accogliere le

richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia tecnica del Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

ART. 18

Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Sindaco su moduli predisposti dal comune, unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4/1/68, n° 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero dell'ipotesi dell'art. 13 della legge 28/02/85, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente delle prime due rate dell'ipotesi dell'art. 35. Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/01/1977.

Se usufruisce già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario, usufruttuario, costruttore, amministratore, affittuario e dovrà indicare il tipo di utenza.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà produrre, in triplice copia, o contestualmente alla richiesta della concessione e dilizia e comunque prima del rilascio della stessa, la seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato:

1) - Pianta generale dell'area interessata alla costruzione nella scala 1/500 ivi compresa l'area comunale interessata all'allacciamento;

2) - Pianta in scala 1/100 del piano terreno dell'edificio con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, le eventuali bocche antincendio, i pozzetti, i vani contatore, i dettagli relativi e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta.

3)-Relazione illustrativa, per una completa comprensione del progetto, che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; nella relazione saranno fornite (facendone i computi necessari) le seguenti indicazioni:

a)-numero degli alloggi del fabbricato o fabbricati in costruzione;

b)-numero dei vani utili per ogni alloggio;

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

Qualora per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART. 19

Traslochi

La domanda di trasloco dell'utenza in altro fabbricato esistente deve essere fatta per iscritto e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalla legge 28/02/1985, n° 47 circa la legittimità del fabbricato ove trasferire l'utenza, nonché dalla ricevuta del versamento della somma corrispondente al contributo di trasloco di cui alla allegata Tabella "B".

CAPO SECONDO

IMPIANTI INTERNI

ART. 20

Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata (derivazioni) che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte (dalla presa stradale fino al contatore) devono essere eseguite a cura del Servizio Acquedotto ed a spese degli utenti.

Le opere di scavo, rinterri e ripristini saranno a totale carico di quest'ultimi.

Qualora dette tubazioni dovessero ricadere su aree pubbliche di altra Amministrazione occorre acquisire il preventivo nulla-osta.

Le tubazioni devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a

tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 21

Collegamento di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti Ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 22

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 23

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

E' assolutamente fatto divieto l'installazione di serbatoi costruiti con fibra di amianto.

ART. 24

Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART. 25

Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

ART. 26

Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 27

Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

ART. 28
Vigilanza

L'Amministrazione ha il diritto di far visitare dai suoi agenti sia gli apparecchi di misura che gli impianti posti all'interno della proprietà privata, in qualunque epoca e giorno, purchè nelle ore diurne (dalle ore 7,00 alle ore 18,00).

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà disporre la sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO
CONTATORI

ART. 29

Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

ART. 30

Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati sulla parte esterna del fabbricato, in apposito riquadro con adeguata protezione, di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto. A monte, invece, nei punti di maggior pressione, dopo l'apposito rubinetto di arresto, anche di idoneo riduttore.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale qualora la tubazione di presa dovesse

attraversare delle aree esterne private, fatta eccezione per gli insediamenti abitativi posti all'interno di aree private assoggettate a lottizzazione.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sugello di garanzia e numero di sbocco apposti dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i sessanta giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 31

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

ART. 32

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

ART. 33

Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate per i vari tipi di utenza nella allegata Tabella "C".

ART. 34

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene commisurato tenendo conto della media delle due letture precedenti, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21/07/1976 (G.U. n° 216 del 17/08/76) e precisamente più/meno 5% da Qmin

incluso a Q_t escluso e più/meno 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di £. 50.000 per rimborso spese di verifica.

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate.

L'utente, in caso di mancata misurazione, deve comunicare almeno una volta all'anno la misurazione.

ART. 35

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto -

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 36

Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 37

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a)-per nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 18 e prima dell'installazione dei contatori;

b)-per le vecchie utenze (subentri): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

ART. 38

Fasce di utenza

Gli impegni minimi contrattuali sono ripartiti in fasce di utenza secondo i tipi di fornitura.

Per forniture ad uso domestico le fasce di utenza sono così distinte:

a)-prima casa: mc. 36, mc. 72, mc. 108, mc. 144, mc. 180,

mc. 216.

b)-seconda casa: mc. 36, mc. 72, mc. 108, mc. 144, mc. 180, mc. 216.

Per forniture ad uso diverso e uso speciale temporaneo le fasce di utenza sono così distinte: mc. 36, mc. 72, mc. 144, mc. 180, mc. 216, mc. 432, mc. 648, mc. 864, mc. 1080, mc. 1296.

ART. 39

Variazioni di contratto

Eventuali variazioni, sia della fascia di utenza sia del tipo di fornitura, saranno formalizzate con la richiesta sottoscritta dall'utente o da un suo delegato, presentando la relativa delega, previa corresponsione dell'indennità di variazione di cui alla allegata Tabella "D".

La variazione di contratto decorre dall'inizio dell'anno in cui è stata presentata la richiesta a condizione che la stessa sia stata acquisita dal Servizio Acquedotto entro il mese di aprile dell'anno stesso, altrimenti avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 40

Subentri

Nel caso di variazione soggettiva, ferma restando la continuità del rapporto contrattuale, ove non vi sia stata soluzione di continuità, è dovuta l'indennità di subentro di cui all'allegata Tabella "E". Tale indennità non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, di trasformazione della denominazione o ragione sociale o di cambio del titolare dell'impresa, nonché nei casi di subentro tra persone componenti uno stesso nucleo familiare anagrafico.

ART. 41

Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Accolta la domanda, il richiedente dovrà versare, prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 37, a mezzo del Servizio di Tesoreria, quanto previsto dalle allegare Tabelle "A, F":

a)-a titolo di contributo nuova utenza, diritti di istruttoria compresi sopralluoghi, rimborso spese stampati le somme di cui alla Tabella "A";

b)-a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla Tabella "F"

Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

ART. 42

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e, effettuata l'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 43

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

ART. 44

Accertamento dei consumi - Lettura contatori

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

di contro se il consumo dell'acqua del periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nel mese di gennaio e secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

ART. 45

Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa di cui alla allegata Tabella "G".

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a)-USO DOMESTICO- Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri straordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli e di altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.

b)-USO DIVERSO:

-USO INDUSTRIALE- Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale;

-USO ZOOTECNICO- L'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali;

-USO EXTRA DOMESTICO- E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli sopra indicati e che, a titolo di esempio, qui di seguito si elencano:

-studi professionali;

-servizi igienici di attività commerciali, artigianali e agricole;

-servizi igienici di pubblici esercizi, ecc.;

La riscossione del corrispettivo avrà luogo a mezzo emissione di bollette-fatture da pagarsi in rate trimestrali anticipate tramite il Servizio di Tesoreria ed avranno scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

La scadenza di marzo comprenderà anche il conguaglio relativo all'anno precedente.

Gli utenti assunti in epoca che non coincida col principio di un trimestre, saranno tenuti a pagare anche la rata del periodo compreso tra l'attivazione dell'utenza e il primo giorno del trimestre successivo.

Le bollette-fatture dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti, salvo eventuale sgravio da parte dell'Amministrazione.

Il pagamento delle bollette-fatture deve essere effettuato nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa. In caso di ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere una indennità commisurata all'importo della bolletta-fattura in ragione di £. 20 per ogni 1000 lire o frazione, con un minimo di £. 100, per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno; £. 40 per ogni 1000 lire o frazione, con un minimo di £. 200, per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno e fino al 60° giorno; £. 60 per ogni 1000 lire o frazione, con un minimo di £. 300, per i pagamenti effettuati successivamente, fino a fine trimestre.

Il mancato o ritardato pagamento verrà addebitato all'utente sulla bolletta-fattura immediatamente successiva.

Decorso quindici giorni dall'inizio del trimestre successivo e, persistendo la morosità, si provvederà, previa notifica, alla sospensione dell'erogazione senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni da essa derivati.

Persistendo ulteriormente il ritardo del pagamento per un

periodo di quindici giorni dalla sospensione, la concessione dell'utenza si intende risolta senza alcun altro atto formale da parte dell'Amministrazione comunale.

Le bollette-fatture insolute verranno recuperate coattivamente con maggiorazioni di spese ed interessi. L'utente al quale sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua o per tutti gli altri casi di sospensione previsti dal regolamento, per ottenere il ripristino prima che il relativo contratto di fornitura sia stato risolto, deve corrispondere il contributo per il riallaccio previsto dalla allegata Tabella "L".

ART. 46

Anticipo consumi

Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare al Comune tramite il Servizio di Tesoreria, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati nella allegata Tabella "F". L'Amministrazione comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente abbia liquidato ogni debito.

ART. 47

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 48

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

ART. 49

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il Servizio può direttamente o indebitamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

TITOLO QUARTO
CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART. 50

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente Regolamento.

ART. 51

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la speciale Tariffa risultante dalla allegata Tabella "G".

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

ART. 52

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

ART. 53

Obblighi dell'utente - Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito. Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre

gli eventuali controlli.

ART. 54

Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO NORME PENALI

ART. 55

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonchè quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da f. 200.000 a f. 500.000;

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da f. 100.000 a f. 500.000;

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo dell'acqua defraudata che sarà stimata inappellabilmente dal Servizio acquedotto, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

ART. 56

Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alla norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da agenti del Servizio Acquedotto che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 57

Norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento fatta eccezione di quelle di cui al precedente art. 55, sono disciplinate dalla vigente normativa in materia, salvo all'Amministrazione comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

ART. 58

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 59

Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

ART. 60

Casi non previsti dal Regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente Regolamento provvederà la Giunta Municipale caso per caso. Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio comunale.

ART. 61

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 62

Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

ART. 63

Azioni giudiziarie

Qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

ART. 64

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà obbligatorio in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 60 dello Statuto comunale.



UFFICIO DI SALES

TABELLA "A" - CONTRIBUTO DI ALLACCIO - DIRITTI

NUOVE UTENZE AD USO DOMESTICO E AD USO DIVERSO (Art.18)
CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE (Titolo quarto)

- A)-Contributo su spese messa in opera tubazioni;
 - B)-diritti di istruttoria;
 - C)-diritti di sopralluogo;
 - D)-Rimborso spese stampati;
 - IMPORTO CONTRIBUTO FISSO UNA TANTUM.....£.
 - DIRITTI DI SEGRETERIA.....£.
- =====

TABELLA "B" - CONTRIBUTO DI TRASLOCO

- IMPORTO CONTRIBUTO DI TRASLOCO (Art.19).....£.
- =====

TABELLA "C" - QUOTE FISSE

- QUOTA MENSILE PER IL NOLO E LA MANUTENZIONE DEI
CONTATORI (Art. 33)
 - A)-FINO A 100 MC/MESE.....£.
 - B)-DA 101 A 500 MC/MESE.....£.
 - C)-DA 501 A 1500 MC/MESE.....£.
 - D)-OLTRE 1500 MC/MESE.....£.
 - QUOTA TRIMESTRALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO BASE
(Art. 4).....£.
- =====

TABELLA "D" - VARIAZIONE CONTRATTUALE

- INDENNITA' PER VARIAZIONE CONTRATTUALE (Art. 39)...£.
- =====

TABELLA "E" - SUBENTRO

- INDENNITA' DI SUBENTRO (Art. 40).....£.
- =====



TABELLA "F" - DEPOSITI CAUZIONALI

-DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI A GARANZIA DEI CONSUMI (Art. 41)

A)-UTENZA DOMESTICA (1^CASA) per ogni mc. impegnato.	f.
B)-UTENZA DOMESTICA (2^CASA) " " " "	f.
C)-UTENZA DIVERSA " " " "	f.
D)-UTENZA SPECIALE TEMPORANEA " " " "	f.

TABELLA "G" - TARIFFE

TARIFFE DEI CONSUMI PER OGNI METRO CUBO DI ACQUA PRELEVATA (Art. 45)

- A)-USO DOMESTICO - 1^ CASA -
 -entro i limiti dell'impegno contrattuale.....f.
 -oltre i limiti dell'impegno contrattuale e:
 1)-fino al 50% di esso.....f.
 2)-oltre il 50% di esso.....f.
- B)-USO DOMESTICO - 2^ CASA -
 -entro i limiti dell'impegno contrattuale.....f.
 -oltre i limiti dell'impegno contrattuale e:
 1)-fino al 50% di esso.....f.
 2)-oltre il 50% di esso.....f.
- C)-USO DIVERSO
 -entro i limiti dell'impegno contrattuale.....f.
 -oltre i limiti dell'impegno contrattuale e:
 1)-fino al 50% di esso.....f.
 2)-oltre il 50% di esso.....f.
- D)-USO SPECIALE TEMPORANEO
 -entro i limiti dell'impegno contrattuale.....f.
 -oltre i limiti dell'impegno contrattuale e:
 1)-fino al 50% di esso.....f.
 2)-oltre il 50% di esso.....f.

TABELLA "L" - RIALACCIO

-CONTRIBUTO DI RIALACCIO.....f.

